



Il Ministro per la pubblica amministrazione

di concerto con il

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 6 in materia di "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" e l'articolo 6-ter del medesimo decreto legislativo rubricato "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale";

VISTO, in particolare, l'articolo 28 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, che avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter, del medesimo decreto legislativo;

VISTO, in particolare, l'articolo 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Reclutamento del personale";

VISTO, in particolare, l'articolo 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Portale unico del reclutamento";

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, in materia di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica e l'articolo 6 in materia di piano integrato di attività e organizzazione;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022 con cui sono approvate le linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica in attuazione del citato articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le



Il Ministro per la pubblica amministrazione

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 che definisce l’ambito di applicazione della disciplina sull’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO, in particolare, l’articolo 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 secondo cui l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti tra l’altro il numero dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione ed è disposta l’autorizzazione all’assunzione dei vincitori del concorso a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 22 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 215 del 14 settembre 2022, recante “Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”;



Il Ministro per la pubblica amministrazione

VISTA la nota prot. n. DFP-0063052 del 1° settembre 2025, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto alle amministrazioni pubbliche interessate di comunicare il numero dei posti di dirigente da destinare al reclutamento mediante procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione alla luce di quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2025-2027 ovvero mediante utilizzo di budget precedenti, in coerenza con le rispettive programmazioni triennali del fabbisogno di personale;

VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno comunicato i posti da ricoprire mediante corso-concorso, tenuto conto della percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire di cui al comma 1-ter dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni adottata;

CONSIDERATO che l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori del corso-concorso è assorbita nell'ambito degli ordinari provvedimenti autorizzatori adottati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, perfezionati prima dell'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004;

RITENUTO di autorizzare l'avvio della procedura concorsuale per posti di qualifica dirigenziale, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di fabbisogno del personale e limitazioni delle assunzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione senatore Paolo Zangrillo;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

D E C R E T A

Articolo 1





Il Ministro per la pubblica amministrazione

La Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, a indire un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di n. 61 posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche di cui alla tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze





Il Ministro per la pubblica amministrazione

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE XII CORSO-CONCORSO SNA	
Amministrazione	Posti disponibili
Presidenza del Consiglio dei ministri	3
Consiglio di Stato	1
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2
Ministero dell'università e della ricerca	1
Ministero della difesa	2
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	1
Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	1
Ministero della salute	2
Ministero delle imprese e del made in Italy	2
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	14
Agenzia delle entrate	14
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)	2



Il Ministro per la pubblica amministrazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura	1
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	1
Ispettorato nazionale del lavoro	4
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	2
Istituto nazionale per la previdenza sociale	7
TOTALE POSTI DA BANDIRE	61